

Palestre T.U.L.S.S. 1265/1934

Le indicazioni di seguito riportate si applicano alle palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, e più precisamente:

- agli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
- alle aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
- ai centri ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione (centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

AUTORIZZAZIONE / DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'

Non è previsto il rilascio di autorizzazione sanitaria o di presentazione di dichiarazione di inizio attività. Può essere richiesto da parte del titolare dell'attività un parere igienico sanitario.

REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA

Le palestre devono essere ubicate in luoghi di vita o di lavoro e devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi:

- non possono essere ubicate in locali interrati o seminterrati (salvo deroghe di cui all'art.65 del D.Lvo 81/08);
- i locali per attività fisiche e sportive devono avere una altezza interna utile non inferiore a m 2,70; la ventilazione deve assicurare un ricambio non inferiore a 10 vol. ambiente/ora; fanno eccezione i depositi e i servizi igienici, per i quali è ammessa un'altezza minima di m 2,40;
- tutti i locali destinati alle attività principali devono essere forniti di un'adeguata ventilazione naturale (Rapporto aero/illuminante non inferiore ad 1/8) od artificiale (10 ricambi orari);
- per i servizi privi di areazione diretta è consentito una ventilazione artificiale pari a n. 5 ricambi/ora;

- è ammessa la realizzazione di zone organizzate con box di superficie non inferiore a m^2 6 e con tramezzature di altezza non superiore a m 2,20.

UBICAZIONE

Deve essere tale da assicurare l'avvicinamento dei mezzi di soccorso.

L'area su cui insiste deve avere caratteristiche tali da garantire il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza devono essere costantemente fruibili dagli utenti, dal personale e dai disabili;

Gli impianti possono essere ubicate nel volume di edifici ove si svolgono anche altre attività. Resta salvo l'obbligo di osservare le norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, come stabilite dalla normativa vigente;

Gli impianti, qualora la capienza sia superiore alle 100 persone, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Gli impianti con capienza non superiore alle 100 persone dovranno essere comunque rispondenti al D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e sue successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, o al D.M. 10 marzo 1998 del Ministero dell'Interno (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) relativamente agli impianti non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato decreto;

L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da garantire almeno la **visitabilità condizionata** alle strutture e ai servizi dalle persone disabili.

CAPIENZA

Può essere considerato un rapporto minimo superficie/utente di 3 m^2 /utente.

LOCALI OCCORRENTI

All'interno delle palestre la distribuzione delle sale di attività motorio-ricreative e degli spazi e nuclei-servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.

La pavimentazione deve essere antiscivolo e tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;

Le pareti devono essere prive di sporgenza per un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti fino a terra, ovvero contraddistinte da una pavimentazione diversa al fine di evitare infortuni a persone affette da deficit visivo;

Le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente, devono essere in grado di resistere per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi.

Servizi igienici per gli utenti

Qualora necessario devono essere distinti per sesso.

Deve essere presente 1 servizio igienico ogni 20 persone.

Se l'attività ginnico sportiva richiede sforzi fisici devono essere presenti spogliatoi e docce divise per sesso.

Le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm. 80. L'apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone.

Le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono essere antiscivolo.

Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno (che può essere anche il locale spogliatoio) il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino.

Lo spazio per la doccia, qualora presente, deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

Primo soccorso

Deve essere presente un pacchetto di pronto soccorso (gruppo C).

IMPIANTI ELETTRICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO

Gli **impianti elettrici** devono essere realizzati in conformità alla L. n.186/68 (disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici). L'impianto deve essere progettato da tecnico abilitato. La rispondenza di tale impianto deve essere attestata con la procedura di cui alla L. n. 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti) e successivi regolamenti di attuazione (D.M. 22.gennaio 2008, n.37).

Gli **impianti di riscaldamento e condizionamento** devono essere realizzati in conformità alla L. n. 10/91 (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e al D.P.R. n. 412/93 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e progettati da tecnico abilitato. La produzione del calore deve avvenire in apposito volume tecnico; se di potenza superiore a 35 kw devono essere rispettate le norme emanate con decreti del Ministro dell'Interno relativamente agli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido.

STRUTTURE , FINITURE ED ARREDI, SEGNALETICA

Le strutture della palestra devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco.

Per il calcolo delle strutture orizzontali, si dovrà tenere conto del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature ovvero ogni solaio sarà calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.

La palestra deve essere dotata di idonea segnaletica finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi e delle vie di uscita, ai presidi antincendio, al riconoscimento dei luoghi e di allarme sia visivo che sonoro. La segnaletica stessa deve essere conforme al D.L.vo n.493/96 (attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

Ogni sala per attività motorie deve essere dotata di cartelli indicanti la portata totale per m² di solaio (kg/ m²) e la capienza.

